

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) DENOZZA   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) PERON     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 30/05/2024

### FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver concluso in data 24/09/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 33.360,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 278,00 ciascuna, estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/10/2023, dopo il pagamento di 49 rate. Chiede di accertare il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.775,99.

In ragione di quanto sopra, ha espresso la seguente domanda il rimborso della suddetta cifra, oltre agli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce di avere agito correttamente ed in conformità al vigente quadro normativo italiano, restituendo al cliente i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata, scomputando dall'importo dovuto dal cliente la somma di € 3.365,98 determinata al tasso nominale del 6,45%. Eccepisce altresì, in virtù dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 e richiamando le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, di non poter essere tenuta ragionevolmente a restituire somme mai percepite. Infatti, entrambe le "versioni" dell'art. 125-sexies TUB, in sostanziale continuità tra loro, riconoscono il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che maturano



successivamente. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Lexitor C-383/18, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo, che non dipendono dalla durata del contratto di credito, non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto non imposte dal creditore e, pertanto, non modificabili unilateralmente dallo stesso. Pertanto, come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente, le voci di costo *up front*, imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal Creditore, non rientrano nell'ambito di rimborso al Consumatore. Argomenta che la provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 2.101,68 destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività di natura *up front* perché afferente alla fase prodromica alla conclusione del contratto di prestito; conclude che ai contratti con CQS devono continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 che risultino incompatibili con la disciplina posta dall'art. 125-*sexies* del T.U.B., in ossequio al principio di specialità, comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-*bis* che di fatto consentono di distinguere fra oneri *up front* e oneri *recurring*. Infatti, la stessa Banca d'Italia, anche successivamente alla pubblicazione della sentenza Lexitor prima e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 poi, non ha ritenuto di abrogare la delibera n. 145/2018 (oltre agli atti normativi secondari adottati a partire dal 2009), a conferma di aver sempre considerato quella relativa ai contratti con CQS quale disciplina speciale rispetto a quella generale sul credito al consumo. Rileva altresì che nelle Condizioni particolari del contratto al punto XIV – Estinzione anticipata, indennizzo e oneri non rimborsabili nonché al punto 3.1 del SECCI Costi connessi sono stabiliti le spese e i costi a carico del cedente per i quali non è prevista la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento in modo chiaro e agevolmente comprensibile. Nello specifico: Spese di Istruttoria: € 900,00; Oneri erariali: € 16,00; Commissioni intermediario del credito: € 2.101,68. Al punto 3.1 del SECCI, vengono specificate quali voci di costo siano *up front* e quali *recurring*. Conclude che, coerentemente con quanto previsto dal contratto di finanziamento, il cliente ha diritto alla sola riduzione proporzionale dei costi *recurring* del Finanziamento, riduzione di cui la convenuta ha tenuto conto in sede di conteggio estintivo.

Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di riduzione *pro quota* del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB. L'estinzione anticipata è avvenuta il 31/10/2023, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle n. 120 totali. È in atti l'evidenza della liberatoria, che attesta l'estinzione del finanziamento al 31/10/2023. Il contratto è stato stipulato in data 24/09/2019.

Occorre premettere che l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 28/2008 – di cui l'art. 125-*sexies* TUB costituisce attuazione – ha costituito oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Lexitor”) dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha proclamato il principio della ripetibilità *pro quota* di tutte le voci di spesa anticipate dal consumatore, siano esse *up front* o ricorrenti, in quanto rientranti nella nozione di “costo totale del credito”. Tale principio di diritto è stato trasfuso nel nuovo testo dell'art. 125-*sexies* TUB come modificato dall'art.



11-*octies*, comma 2, DL n. 73/21, applicabile, tuttavia, ai contratti stipulati dopo la data entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/21.

Poiché il contratto è stato sottoscritto in data 24/09/2019, il regime applicabile è quello stabilito dall'art. 125-*sexies* TUB nella sua formulazione originaria, come interpretato alla luce della sentenza "Lexitor". Infatti, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del sopra citato art. 11-*octies* comma 2 DL n. 73/2021, nella parte in cui si riferisce ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". La Corte, in particolare, ha statuito che "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove...l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Questa posizione è stata confermata dall'art. 27 del d.l. n. 104/23, convertito con legge del 9 ottobre 2023, n. 136, che ha così stabilito: "1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".

L'interpretazione della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB in senso conforme alla sentenza "Lexitor" era stata avanzata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, che viene richiamata anche dalla sentenza della Consulta. Secondo tale decisione, i costi *recurring* andrebbero calcolati con il criterio della proporzionalità lineare, a meno che le parti non abbiano previsto un criterio diverso; a quelli *up front* si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Contrariamente a quanto sostiene l'intermediario, l'esclusione della ripetibilità dei costi *up front* per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può far leva sull'implicito richiamo alla decisione "Unicredit" (del 9 febbraio 2023, causa C-555/21) che si trae dal primo inciso dell'art. 27 del citato decreto n. 104/23, là dove viene evocato il diritto dell'Unione europea "come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia". Questa lettura, pur seguita da qualche decisione di corti di merito successive alla sentenza "Unicredit", è stata indirettamente sconfessata dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza del 6 settembre 2023, n. 1951, ha ribadito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del credito, applicando il principio di diritto affermato dalla sentenza "Lexitor" anche alla direttiva previgente sul credito al consumo (n. 87/102/CEE).

Infine, appare infondata la tesi dell'esclusione della ripetibilità delle spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo. La Corte di Giustizia, infatti, ragiona sul parametro del costo totale del credito, che, ai sensi dell'art. 121 f) TUB, include gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Anche il nuovo testo dell'art. 125-*sexies* TUB conferma la lettura della sentenza "Lexitor" come riferita a tutti i costi: il 3° comma,



inoltre, nel consentire all'intermediario l'azione di regresso verso l'intermediario creditizio, presuppone che tali costi siano retrocessi (per quota) dal finanziatore al cliente e poi recuperati presso il terzo. È evidente, d'altronde, che sul tipo di costi retrocedibili non possa esserci diversità di trattamento fra i contratti stipulati prima e dopo il 25 luglio 2021.

Tutto ciò premesso, esaminate le condizioni economiche, la descrizione degli oneri e le previsioni in caso di estinzione anticipata, la clausola relativa all'intervento dell'intermediario del credito (agente in attività finanziaria), il Collegio procede alla classificazione dei costi sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi e perviene a definire *up front* le Spese Istruttoria e le Commissioni intermediario del credito, in virtù del riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Quanto ai costi assicurativi, dal contratto si ricava che alcun costo era addebitato al cliente a tale titolo.

Tutto ciò premesso, applicati ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

|                              |             |  |        |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito         | € 24.537,18 | TAN  | 6,45%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 278,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 59,17% |
| Data di inizio del prestito  | 01/10/2019  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,15% |

| rate pagate                           | 49 | rate residue | 71 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|---------------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti                       |    |              |    |          |              |                         |                |                         |          |
| Spese istruttoria                     |    |              |    | 900,00   | Upfront      | 38,15%                  | 343,36         | 0,00                    | 343,36   |
| Commissioni intermediario del credito |    |              |    | 2.101,68 | Upfront      | 38,15%                  | 801,81         | 0,00                    | 801,81   |
| Totale                                |    |              |    | 3.001,68 |              |                         |                |                         | 1.145,17 |

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.145,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.775,99) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Su tale somma sono da calcolare gli interessi legali, a decorrere dalla data del reclamo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.145,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA